



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 2 DEL 22-03-2021**

,li 23-03-2021

Registro Generale n. 2

DECRETO DEL Sindaco

N. 2 DEL 22-03-2021

Ufficio: > SERVIZI GENERALI > E-FATTURE

Oggetto: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi art. 37 del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR): Designazione

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di marzo, il Sindaco **Antolini Adelio**

DECRETA

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o in breve “ GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che si applica a far data dal 25 maggio 2018;

Visto in particolare l'art. 37 del GDPR, secondo cui gli organismi pubblici, nelle figure dei Titolari o Responsabili del Trattamento, sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer o DPO*) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale, ai sensi del comma 6, può essere un dipendente del titolare del trattamento oppure un soggetto esterno che assolve detta funzione in base ad un contratto di servizio;

Dato atto che il DPO deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato

in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che il Comune di Collesalveti è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;

Considerato altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Preso atto dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;
- abbia un elevato standard deontologico;

Accertato l'impossibilità di impiegare, per lo svolgimento del predetto ruolo, il personale in servizio presso l'Ente, atteso che, tra i dipendenti comunali, non vi sono, ad oggi, soggetti che possiedono tutte le necessarie competenze professionali in materia come sopra dettagliate;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal GDPR e di individuare per questa amministrazione pubblica un DPO esterno che, oltre a svolgere i

compiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE 679/2016, supporti l'amministrazione nello svolgimento delle seguenti attività

1. continuo aggiornamento del Registro delle attività di trattamento adottato con apposita deliberazione di G.C. n. 72 del 24.05.2018;
2. individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;
3. aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative nonché degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla vigente disciplina in materia;
4. indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
5. programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;

Richiamate:

- le Linee guida sui Responsabili della protezione dei dati del 5/4/2017 le quali, al punto 2.4, stabiliscono che, nel caso il DPO sia individuato in un soggetto esterno, quest'ultimo possa essere anche una persona giuridica;
- le FAQ pubblicate sul sito del Garante della Privacy, le quali, al punto 8, raccomandano di procedere comunque ad una chiara ripartizione delle competenze, individuando una sola persona fisica atta a fungere da punto di contatto con gli interessati e con le Autorità di controllo;

Dato atto che :

- con Determinazione n. 54 (RG 199) del 05/03/2021, il Comune ha provveduto ad aggiudicare il servizio di responsabile della protezione dei dati ex art. 37 Regolamento UE 2016/679 alla CONSOLVE S.r.l. con sede a Firenze (FI) Via Cosseria 28, P.IVA 0677262048;
- la Ditta CONSOLVE SRL individuava come DPO (*Data Protection Officer*) per il Comune di Collesalveti l'Avv. MARCO GIURI;
- dal curriculum vitae allegato all'offerta, l'Avv. Marco Giuri risulta avere le competenze e la professionalità adeguata per poter adempiere in modo soddisfacente al ruolo oggetto della presente designazione, in quanto dotato di conoscenza specialistica della normativa in materia di trattamento dati e delle prassi amministrative in materia di protezione dei dati, oltre ad avere comprovata esperienza in relazione ai trattamenti dati da effettuare presso la pubblica amministrazione e alla adozione di misure di tutela e protezione richieste per i dati personali da trattare a cura dell'Ente;
- come si evince dalle descritte attività professionali svolte e pubblicazioni riportate nell'acquisito CV, il DPO ha dichiarato di essere in grado di assicurare indipendenza ed autonomia nell'assolvimento dei compiti previsti dal GDPR, che non sussistono conflitti di interesse, di avere conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR stesso;

DECRETA

stante le motivazioni citate in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di designare la CONSOLVE S.r.l. con sede a Firenze (FI) Via Cosseria 28, P.IVA 0677262048 quale “Responsabile della protezione dei dati (RPD) o *Data Protection Officer* o (*DPO*) del Comune di Collesalveti;
2. di dare atto che la persona incaricata dalla società come referente per l’espletamento della funzione di cui al punto 1 è l’**Avv. Marco Giuri** C.F. GRI MRC 70E27 F839K;
3. di dare atto che il DPO è incaricato di svolgere, in propria autonomia ed indipendenza e nel rispetto dell’art.39 GDPR 379/2016, le funzioni ed i compiti meglio indicati in narrativa, oltre a quelli riportati nel capitolato speciale di appalto e nel contratto di servizio a suo tempo sottoscritto tra le parti;
4. di mettere a disposizione del DPO le risorse strumentali e le dotazioni logistiche che di volta in volta si renderanno necessarie, in ottemperanza all’art.38 co.2 GDPR 679/2016, affinché possa assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
5. di garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza e, in particolare, non assegnandogli attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interessi;
6. di comunicare al personale dipendente dell’Ente i dati di contatto del DPO e del relativo referente (e.mail e telefono), di procedere alla pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione del sito internet del Comune e di procedere alla comunicazione al Garante per la Privacy ai sensi dell’art.37 comma 7 del GDPR n. 679/2016;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, oltre che sull’Albo pretorio online, nell’apposita sezione dell’*“Amministrazione Trasparente”* ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Antolini Adelio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2021 al 07-04-2021
Lì 23-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
Antolini Adelio